

**Novità in materia di
commercio, somministrazione e
polizia amministrativa**

12 novembre 2009 - Pescantina

Novità



***Locali pubblico spettacolo
Addetti ai servizi di controllo***

L. 15.7.09 – n. 94

Addetti al controllo per attività di spettacolo
Art. 3 commi 7-13

Chi sono?

- addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
- in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- anche a tutela dell'incolumità dei presenti
- senza attribuzione di pubbliche qualifiche
- senza uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
Art. 3 commi 7-13**

Elenco

❑ devono essere iscritti in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio

❑ D.M. 6 ottobre 2009 – Ministro dell'interno sono stati stabiliti:

➤ i requisiti per l'iscrizione nell'elenco

➤ le modalità per la selezione e la formazione del personale

➤ gli ambiti applicativi e il relativo impiego

L. 15.7.09 – n. 94

Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009

Art.1

requisiti per l'iscrizione e modalità di selezione del personale

domanda d'iscrizione è presentata dal gestore dell'attività di trattenimento o da istituto di vigilanza (art.134 TULPS)

obbligo di maggiore età, requisiti fisici e morali, e diploma scuola media inferiore

obbligo superamento di corso di formazione

perdita dei requisiti comporta la cancellazione

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.2

revisione biennale

- Prefetto** - ogni due anni verifica permanere dei requisiti
- addetti al controllo** – un mese prima devono depositare certificazione comprovante permanere dei requisiti, in difetto si attua la cancellazione

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.3

corso formazione degli addetti al controllo

Regione – deve organizzare i corsi

il corso verte sulle seguenti aree tematiche:

✓ area giuridica (spettacolo, forze di polizia, sicurezza pubblica ecc.)

✓ area tecnica (prevenzione incendi, sicurezza luoghi, pronto soccorso, ecc.)

✓ area psicologico-sociale (autocontrollo, contatto con il pubblico ecc.)

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.4

❑ ambiti applicativi

- ❑ gli addetti al controllo possono essere utilizzati:**
- a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
 - b) nei pubblici esercizi (bar, sale giochi, ecc..)
 - c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico

L. 15.7.09 – n. 94

Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009

Art.5

impiego del personale

gli addetti al controllo procedono:

a) controlli preliminari dei luoghi

✓ **verifica presenza sostanze illecite o oggetti proibiti con obbligo comunicazione immediata alle autorità competenti (forze di polizia ecc..)**

✓ **adotta ogni iniziativa utile per evitare ostacolo alle vie di fuga e allo svolgimento della attività**

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.5

impiego del personale

gli addetti al controllo procedono:

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico

✓ presidio degli ingressi con verifica del titolo valido di accesso, di un'età minima prevista ecc..

✓ controllo sommario visivo delle persone per evitare introduzione di sostanze illecite o oggetti proibiti con obbligo comunicazione immediata alle autorità competenti (forze di polizia ecc..)

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.5

impiego del personale

gli addetti al controllo procedono:

c) **controlli all'interno del locale**

- ✓ **verifica rispetto delle norme**
- ✓ **concorso procedure primo intervento per prevenire o interrompere condotte pericolose per l'incolumità**
 - **senza uso della forza o di mezzi di coazione**
 - **con immediata comunicazione alle Forze di polizia**

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.6

divieto dell'uso delle armi

- gli addetti al controllo non possono:**
- ✓ portare armi nè oggetti atti ad offendere o strumenti di coazione fisica
 - ✓ **anche** se titolari di licenza per il porto d'armi

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.7

riconoscibilità degli addetti al controllo

- obbligo di avere con sè un documento identità
- obbligo di esporre tesserino di riconoscimento (fax simile **allegato** al decreto)

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 7

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cartoncino (peso)** 120gr
- **Stampa** con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- **Dimensioni** 70 mm x 100 mm
- **Plastificazione** in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

RECTO

- **Foto Tessera** 30 mm x 35 mm
- **Ragione Sociale – Eventuale logo dell'esercizio**
- **Dicitura “ASSISTENZA”** ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- **Dati Anagrafici**
- **Prefettura Competente**
- **Numero di iscrizione all'elenco prefettizio**
- **Data iscrizione nell'elenco prefettizio**

recto

Denominazione Locale

Logo
Locale

ASSISTENZA

FOTO

verso

Nome e Cognome

Luogo e data nascita

Prefettura di

N. iscr.ne elenco pref.:

Data iscrizione:

L. 15.7.09 – n. 94

**Addetti al controllo per attività di spettacolo
D.M.6 ottobre 2009**

Art.8

norma transitoria

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto **già** svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento **può continuare** a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 4 (ambiti applicativi), 5 (controlli), 6 (divieto armi), prima dell'iscrizione nell'elenco e comunque per un periodo non **> a 6 mesi** dalla data del decreto (entro 6.4.10)

L. 15.7.09 – n. 94

Addetti al controllo per attività di spettacolo

gestori

art.3, comma 11, legge n. 94/2009

i soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono:

- individuarli tra gli iscritti nell'elenco**
- darne preventiva comunicazione al prefetto**

L. 15.7.09 – n. 94

Addetti al controllo per attività di spettacolo

❑ art.3, comma 13, legge n. 94/2009

sanzioni

- ❑ chiunque svolge i servizi in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto è punito con la sanzione da € 1.500 a € 5.000 (PMR €1666,67- competenza **Prefetto** – proventi allo **Stato**)**
- ❑ Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione**

Novità



***Legge sviluppo – L.99/09
Merci contraffatte***

L. 23.7.09 – n. 99***Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia*****Art.17**

- modifica art.1/7c. D.L. n. 35/05 conv. L.80/05
 - trattasi della norma che sanziona chi acquista cose che:
 - ✓ per la loro qualità
 - ✓ per la condizione di chi le offre
 - ✓ per l'entità del prezzo
- inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

**art.1/7c. D.L. n. 35/05
prima**

- da €500 a €10.000
- PMR €1.000

**art.1/7c. D.L. n. 35/05
oggi**

- da €100 a € 7.000
- PMR € 200

**Si applica
all'acquirente finale**

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

**Si applica
all'operatore
commerciale**

art.1/7c. D.L. n. 35/05 prima

- da €20.000 a € 1 milione**
- PMR €40.000**

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

**Confisca
amministrativa**

art.1/7c. D.L. n. 35/05
☐ delle cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

**Confisca
amministrativa**

novità

art. 17, comma 3, della L.99/09
 dei **locali** ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

Competenza

art.1/7c. D.L. n. 35/05

❑ Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della L. n.689/81 all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli **organi di polizia amministrativa**

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

Art.15
Tutela
proprietà
industriale

- sostituiti/modificati articoli del C.P.:**
- ✓ **Art. 473** - contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni
- ✓ **Art. 474** - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- ✓ **Art. 517** – vendita prodotti con segni mendaci

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

Art.15
Tutela
proprietà
industriale

- ❑ **aggiunti articoli nel C.P.:**
- ✓ **Art. 474-bis - Confisca**
- ✓ **Art. 474-ter – Circostanze aggravanti**
- ✓ **Art. 474-quater – Circostanze attenuanti**
- ✓ **Art. 517-ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**
- ✓ **Art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**
- ✓ **Art. 517-quinquies - Circostanza attenuante**

L. 23.7.09 – n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia

Art.51
Prezzi
carburanti

- obbligo per tutti i distributori carburanti di comunicare i prezzi praticati al Ministero Sviluppo Economico da pubblicare sul sito internet del ministero***
- modalità saranno indicate con decreto***
- omessa comunicazione comporta sanzione art.22 del D.Lgs 114/98***



1.DURC
Aree pubbliche

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Art.11-bis – modifica art.28 del D.lgs 114/98

comma 2-bis

- ❑ L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è, **in ogni caso**, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), di cui all'articolo 1/ c.1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- ❑ Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il **comune**, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, **verifica la sussistenza** del documento

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Art.11-bis – modifica art.29 del D.lgs 114/98

comma 4 (casi di revoca)

c-bis) nel caso di mancata presentazione **iniziale e annuale** del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**DURC**

- ❑ Documento Unico di Regolarità Contributiva
- ❑ previsto da L. n. 296/2006 e dal D.M. 24.10.07
- ❑ attesta la **regolarità dei versamenti dovuti** agli Istituti previdenziali e, per l'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili
- ❑ viene rilasciato da **INPS** e da **INAIL** e, previa convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali di assicurazione obbligatoria
- ❑ il DURC ha validità **mensile** e solo nel settore degli appalti privati ha validità **trimestrale**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**DURC**

- ❑ Per avere il DURC l'impresa deve richiedere il “**PIN**” all'INAIL - ottenuto il PIN, la richiesta del DURC può essere indirizzata in via telematica indifferentemente all'INPS o all'INAIL
- ❑ L'INPS o l'INAIL inviano il DURC tramite posta entro **30 giorni**, salvo sospensione del termine per richiesta chiarimenti (**max ulteriori 15 gg**)
- ❑ dopo 30 gg scatta **silenzio-assenso** - l'Istituto rilascia un DURC nel quale dichiara l'avvenuto “**silenzio-assenso in quanto l'Ente non si è pronunciato**”

*D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)***DURC**

- al momento della richiesta di DURC è possibile chiedere delle ristampe (ad es. per commercianti con più posteggi)
- ovvero** si può accettare esibizione di originale con fotocopia da firmare per presa visione e da tenere agli atti ????
- poiché il sistema informatico in uso a INPS o INAIL non prevede **motivazione** di rilascio “commercio su aree pubbliche” al momento i DURC avranno altra motivazione

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

DURC

- poichè il DURC può essere **contraffatto**, l'INAIL rilascia il DURC su un modello con timbro a punzone e firma di colore blu, mentre l'INPS si limita a rilasciarlo solo con firma di colore blu
- in casi eccezionali INPS e INAIL possono inviare il DURC tramite **fax**, cui fa seguito sempre originale – il Comune deve pretendere originale

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**Alcune osservazioni per DURC per aree pubbliche**

- ❑ presentazione è **annuale**; infatti i Comuni devono verificarlo annualmente entro il **31 gennaio**
- ❑ il **commerciante** ha l'**obbligo** di **presentarlo** al momento della richiesta dell'autorizzazione
- ❑ X anni successivi al rilascio è il **Comune** che ha **obbligo** di **verificarne** la sussistenza avvalendosi anche delle associazioni di categoria
- ❑ per la **Confesercenti**, nella nota **4150.11/2009** è una prescrizione rivolta ai Comuni

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Alcune osservazioni per DURC per aree pubbliche

- ❑ la mancata presentazione iniziale comporta il **diniego** – (10.bis legge 241/90) **(N.B. la L.102/09 parla di revoca?)**
- ❑ la mancata presentazione annuale comporta la **revoca** (decadenza) dell'autorizzazione **ope legis**
- ❑ il possesso del **DURC** e la revoca sono previsti dal D.Lgs. n.114/1998 - obbligo di applicazione **SOLO** nelle regioni che applicano ancora il 114

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**Alcune osservazioni per DURC per aree pubbliche**

- ❑ In questi casi l'impresa **NON** può chiedere il DURC:
 - se **non ha mai prestato** prima attività di impresa
 - se svolge altra attività (lavoro dipendente) o se trattasi di imprenditore individuale senza dipendenti o familiari collaboratori - **NO** obbligo di **INPS**
 - se non ha dipendenti o familiari collaboratori - **NO** iscrizione **INAIL**
 - Se **SNC** o **SAS** – **SI** iscrizione **INAIL** - **NO** obbligo iscrizione **INPS** per i soci se svolgono altra attività
- ❑ N.B. : il DURC può essere emanato **solo se** l'impresa è iscritta **sia all'INPS che all'INAIL**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Alcune osservazioni per DURC per aree pubbliche

Soluzioni?? (da concordare con INPS e INAIL locali)

✓ Nei casi di impossibilità di rilascio DURC chiedere di **autocertificare** tale condizione e allegare dichiarazione INPS o INAIL attestante la regolarità contributiva per la sola parte di competenza

occorre predisporre un modello per effettuare autocertificazione **Mod. 1**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**Alcune domande**

- ❑ il commerciante **deve personalmente** presentare al comune il DURC entro il 31 gennaio?? (N.B.: la revoca si attua per mancata presentazione iniziale e annuale)
- ❑ quale **data di rilascio** deve avere il DURC (validità mensile?? E quindi per la presentazione annuale deve essere rilasciato non prima del 1 gennaio)
- ❑ se un commerciante presenta un **DURC rilasciato da alcuni mesi** è da considerare privo di DURC e quindi soggetto a revoca?? **Si**, il DURC scaduto non ha alcun valore

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Le regioni

- ❑ anche le **regioni** con legislazione autonoma in materia di commercio **devono prevedere** il DURC?
- ❑ **FVG** prot. n. 22257/2009 – la nuova disposizione **non si applica**
- ❑ **Toscana** nota del 1.9.2009 – **si applica**
- ❑ **Liguria** – L.R. 1/07 precisa che per gli aspetti non disciplinati dalla legge continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. N.114/98 - **si applica**
- ❑ **Lombardia** – prot.01.2009.001.0850 del 9.10.09 - per la predisposizione dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dovrà essere dimostrato presentando il DURC - **si applica**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**Alcune domande**

- il DURC deve essere effettivamente presentato dal commerciante ovvero il suo possesso può essere **autocertificato**?? (per gli appalti il C.d.S. sent. n.4035/2009 parere negativo)
- per commercianti **in possesso** di autorizzazione, l'obbligo di presentare il DURC inizia dal **2010**? E quindi il Comune deve verificarlo entro il 31 gennaio di tale anno?

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Alcune domande

- gli “**spuntisti**” per avere il posteggio devono presentare il DURC?
- e se provengono da regioni nelle quali non vi è obbligo?
- se il comune ottiene **una password** per consultare il sistema INPS o INAIL quali i problemi?
- e nel caso di **subingresso??**
- E nel caso delle **fiere?**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**Le prime risposte**

- ❑ **Quesito Ancitel – Firenzuola -Toscana**
- ❑ **la norma introdotta non prevede la possibilità da parte degli enti locali di acquisire direttamente il documento come sembra ricavarsi dalla lettera c-bis del comma 4 dell'art. 29 “nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale...”; pertanto è onere dell'interessato richiedere all'INPS il Documento da allegare alla richiesta o alla dichiarazione di inizio attività**
- ❑ **Il DURC non può essere sostituito nella sua funzione probante dall'autocertificazione**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali

- ❑ **Parere del 12 ottobre 2009 prot. 25/I/0014909** della Divisione prima, consulenza della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero
- ❑ **oggetto: “Obbligo di presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) in relazione all'esercizio dell'attività di “commercio su aree pubbliche” art. 11 bis del D.L. 78/2009 (conv. da L. 102/2009) – Chiarimenti”.**

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)


Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali

Le disposizioni dell'art.11-bis della L.102/09 devono essere lette alla luce del **nuovo quadro costituzionale** in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni delineato dalla riforma del 2001 (art.117), secondo il quale la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio è attribuita alle Regioni

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali

La disposizione introdotta dall'art. 11 bis non sembra poter rientrare nell'ambito della legislazione concorrente sulla "tutela e sicurezza del lavoro" ma, nell'incidere finanche sulla autorizzazione all'esercizio del "commercio su aree pubbliche", interessa una **materia riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale** ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali**

Ne consegue che la previsione normativa in esame debba essere **interpretata** nel rispetto dei principi costituzionali così delineati e quindi quale norma **“DI INDIRIZZO”** nei confronti della normativa regionale in materia, che risulta peraltro spesso disomogenea proprio in riferimento alle specifiche condizioni di rilascio e permanenza dell’autorizzazione all’attività in questione

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)

Confesercenti - 14.10.2009

- insoddisfacente** la risposta del Ministero che prende in esame solo la questione preliminare del riparto delle competenze tra Stato e Regioni
- necessario correggere le storture che rendono di fatto inapplicabile le norme statali
- istituire una gradualità nel sistema sanzionatorio (revoca estrema ratio)
- creare condizioni per una regolarizzazione “agevolata”

D.U.R.C. – L. 3.8.09 – n.102 (D.L.78/09)**E' norma incostituzionale??**

- se questa norma ha profili di incostituzionalità, in quanto invade una competenza esclusiva della regione, dovrà essere la Corte Costituzionale ad affermarlo
- nei 60 gg dalla sua pubblicazione non risulta che nessuna regione abbia avanzato richiesta alla Corte Costituzionale
- solo *nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il P.M:* possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza